



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 961

M.M. D. Fm4425

SANZ. SU F24

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	941	28/07/2017			14,29

IL CASSIERE**PAGHERA: LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattordici e 29 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

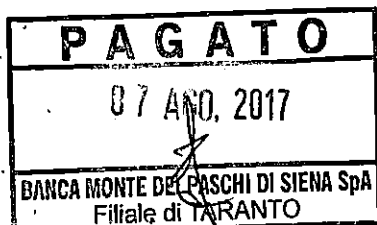
A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SANZ. RITARDATA TRASMISS. F24 A ZERO OTT/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	14,29
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14,29

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	14,29	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	941	28/07/2017			14,29

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattordici e 29 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SANZ. RITARDATA TRASMISS. F24 A ZERO OTT/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	14,29
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14,29

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		14,29	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

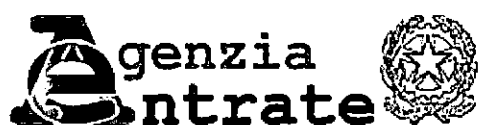
CONTRIBUENTE									
CODICE FISCALE		0 0 1 1 4 6 3 3 0 7 3 3						barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare	
cognome, denominazione o ragione sociale									
DATI ANAGRAFICI		Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto							
data di nascita		giorno		mese		anno		sesso (M o F)	
comune		provincia		via e numero civico					
DOMICILIO FISCALE		TARANTO		T A		Via Cesare Battisti 657			
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare									
codice identificativo									
SEZIONE IRPEF									
IMPOSTE DIRETTE - IVA		codice tributo		rateazione/regione/prov./mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati	
RITENUTE ALLA FONTE		8911		0000		2016		14 2 9	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI								Importi a credito compensati	
								0 0 0	
codice ufficio		codice atto						SALDO (A-B)	
								14 2 9	
								0 0 0	
								14 2 9	
SEZIONE INPS									
codice sede		causale contributo		matricola INPS/codice INPS/filiale azienda		periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		Importi a debito versati	
								Importi a credito compensati	
								SALDO (C-D)	
								SALDO (E-F)	
SEZIONE REGIONI									
codice regione		codice tributo		rateazione/mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati	
								Importi a credito compensati	
								SALDO (G-H)	
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/codice comune		tributo		rateazione/mese rif.		anno di riferimento		Importi a debito versati	
								Importi a credito compensati	
								SALDO (I-L)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
codice sede		codice ditta		c.c.		numero di riferimento		causale	
								Importi a debito versati	
								Importi a credito compensati	
								SALDO (M-N)	
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
codice ente		codice sede		causale contributo		codice posizione		periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	
								Importi a debito versati	
								Importi a credito compensati	
								SALDO (M-N)	
FIRMA									
SALDO FINALE									
EURO + 14 2 9									
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPIRE A CURA DI BANCHE/POSTE/AGENTI DELLA RISCOSSIONE)									
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento presentato alla banca il 28/07/2017					
giorno		mese		anno		AZIENDA		CAB/SPORTELLI	
2 8		0 7		2 0 1 7		01030		15801	
Conto: G 01030 15801 000000008768									
Delega Inoltrata									
PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA									



Dettaglio Distinta Di Delega Fiscale F24

Numero disposizioni: 1
Nome supporto: 33635846
Data creazione: 28/07/2017
Azienda ordinante:
Banca mittente: 01030 - 15801
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Stato distinta: Inoltrata
Totale distinta: EUR 14,29
Descrizione

ELENCO DISPOSIZIONI				
Creazione	Pagamento	Stato	Dati contribuente	Importo
28/07/2017	28/07/2017	Inoltrata	Az. per la Mobilita nell'Area di Taranto SPA Via Cesare Battisti 657 TARANTO C/C addebito: 01030 15801 000000008768	14,29



Gli errori da evitare

Gli errori che più frequentemente si commettono nella compilazione dei modelli di versamento consistono nella sbagliata indicazione del:

- codice tributo
- periodo di riferimento
- codice fiscale.

Omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero

Per l'omessa presentazione del modello F24 con saldo zero, la legge prevede l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Per regolarizzare questa violazione è possibile ricorrere al ravvedimento. In questo caso è necessario:

- presentare il modello F24 omesso
- versare una sanzione ridotta, pari a:
 - 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall'omissione
 - 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall'omissione.
- Se l'errore viene corretto dopo 90 giorni:
 - 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall'omissione
 - 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall'omissione
 - 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l'F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall'omissione
 - 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.

Attenzione

Nel caso in cui ci si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulti errata, il contribuente può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'annullamento del primo modello F24 errato.

Guarda il video su YouTube

Link correlati

- Codici tributo
- Specifiche tecniche
- Modelli in altre lingue
 - Vordrucke F24
 - Obrazec F24

Cassa Tributo 89M
ANNO 10/2016 85623

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

INFORMATIVA
FISCALE



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 096 – 22 MARZO 2017

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE

SANZIONI

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MOD. F24 "A ZERO"

RIFERIMENTI

- Art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97
- Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97
- Risoluzione Agenzia Entrate 20.3.2017, n. 36/E

IN SINTESI

Nell'ambito della Riforma del regime sanzionatorio il Legislatore ha rivisto, tra l'altro, le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del mod. F24 "a zero".

Sull'argomento è intervenuta recentemente l'Agenzia delle Entrate specificando la misura della riduzione applicabile in caso di regolarizzazione della violazione da parte del contribuente tramite il ravvedimento operoso.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

Schede Operative

IL NOTIZIARIO



RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 i contribuenti possono utilizzare i crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali al fine di compensare debiti tributari / contributivi tramite il mod. F24 nel quale è esposta la compensazione.

Quest'ultima è ammessa in generale dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce il credito ed è soggetta alla limitazione di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000 che fissa a € 700.000 il limite massimo dei crediti compensabili per ciascun anno solare. Inoltre l'utilizzo in compensazione di importi superiori a € 15.000 richiede l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale da parte di un soggetto abilitato.

Merita evidenziare che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 241/97 il modello va presentato anche nel caso in cui il **saldo finale sia pari a zero**, vale a dire nel caso in cui le somme dovute risultano totalmente compensate.

L'OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 "A ZERO"

L'art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 dispone(va) che all'omessa presentazione del mod. F24 "contenente i dati relativi alla eseguita compensazione" era applicabile la sanzione di € 154 (Lire 300.000), ridotta a € 51 (Lire 100.000) se il ritardo non era superiore a 5 giorni lavorativi.

Sul punto nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che:

"l'omessa o ritardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, determina l'applicazione, ai sensi del successivo comma 4 (dell'art. 19, D.Lgs. n. 241/97) della sanzione amministrativa di lire 300.000 (154 euro) ridotta a lire 100.000 (51 euro) se il ritardo è non superiore a cinque giorni lavorativi."



Non è possibile l'applicazione della causa esimente di cui all'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/97 in quanto la violazione, secondo l'Agenzia, **arreca pregiudizio all'azione di controllo**.

Con il D.Lgs. n. 158/2015 contenente la Riforma delle sanzioni tributarie, in vigore dall'1.1.2016, il Legislatore ha modificato le sanzioni applicabili in caso di mancata presentazione del mod. F24 "a zero".

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 l'omessa presentazione del mod. F24 contenente la compensazione è sanzionata in misura pari a:

- € 50 se presentato entro 5 giorni lavorativi successivi;
- € 100 se presentato oltre 5 giorni lavorativi successivi.

LA REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 "A ZERO"

La violazione in esame può essere oggetto di regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Si rammenta che il comma 637, Finanziaria 2015, ha apportato rilevanti modifiche al citato art. 13 introducendo le seguenti fattispecie.

Art. 13, comma 1	Regolarizzazione	Riduzione
lett. a)	Entro 30 giorni	1/10
lett. a-bis)	Entro 90 giorni	1/9
lett. b)	Entro la dichiarazione dell'anno o entro 1 anno (*)	1/8
lett. b-bis)	Entro la dichiarazione dell'anno successivo o entro 2 anni (*)	1/7
lett. b-ter)	Entro il termine di accertamento	1/6
lett. b-quater)	Dopo la constatazione della violazione	1/5

- (*) Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E, la **diversa soglia temporale** va applicata a seconda che si tratti di un **"tributo periodico cui inerisce un obbligo dichiarativo che si rinnova periodicamente (come per esempio imposte sui redditi, IVA)"** ovvero di **"tributi istantanei per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (come, per esempio, imposta di registro, sulle successioni)"**.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione 20.3.2017, n. 36/E, fornendo chiarimenti in merito alle modalità applicative del ravvedimento operoso in caso di omessa / ritardata presentazione del mod. F24 "a zero" alla luce delle nuove fattispecie sopra sintetizzate.

Nella citata Risoluzione n. 36/E, dopo aver sottolineato che **"con specifico riferimento al quantum di sanzione da corrispondere ... il ravvedimento operoso ha una funzione premiale che consiste nella riduzione della sanzione base comminata al trasgressore"**, l'Agenzia evidenzia che:

"Poiché, nel caso di specie, la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a seconda dell'arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, si è dell'avviso che si applicherà la riduzione di 1/9:

- **alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (euro 5,56);**
- **alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione (euro 11,11)."**

Trascorsi i 90 giorni la regolarizzazione beneficia delle riduzioni previste dalle predette lett. da b) a b-quater).



Come specificato dalla stessa Agenzia, considerato che ora la sanzione è espressa in euro, **non trova più applicazione la regola del troncamento dei decimali** (applicabile in caso di importi espressi in Lire) **bensì l'arrotondamento al centesimo di euro.**

Tenendo presente quanto sopra la sanzione ridotta in caso di regolarizzazione dell'omessa presentazione del mod. F24 "a zero" è così individuata.

Sanzione ridotta	Presentazione (tardiva) del mod. F24 "a zero"
€ 5,56 (50 x 1/9)	Entro 5 giorni lavorativi
€ 11,11 (100 x 1/9)	Oltre 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni
€ 12,50 (100 x 1/8)	Entro 1 anno dall'omissione
€ 14,29 (100 x 1/7)	Entro 2 anni dall'omissione
€ 16,67 (100 x 1/6)	Oltre 2 anni dall'omissione
€ 20,00 (100 x 1/5)	Dopo la constatazione della violazione ex art. 24, Legge n. 4/29

La regolarizzazione richiede pertanto:

- la presentazione del mod. F24 "a zero";
- il versamento della sanzione ridotta, utilizzando il codice tributo "8911" e indicando quale anno di riferimento quello nel quale è stata commessa la violazione.

